

Prot. 647/0

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

ai sensi degli artt. 54 del d.lvo. 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001  
nonché dell'art. 165 c.p.

L'anno duemiladodici, il giorno ventidue del mese di marzo, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Pordenone – Dott. Francesco Pedoja - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7;

E

e il Comune di Valvasone (PN) (c.f. 91003500930) rappresentato dalla dott.ssa Elisabetta Milan, domiciliata per la carica presso la residenza comunale di Valvasone – P.zza Mercato n. 1 – che dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Segretario Comunale del Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO che:

- a norma dell'art. 54 del D.Lgs 22.08.2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26.03.2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;
- il Comune di Valvasone (PN) con deliberazione giunta n. 21 del 01.03.2012 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## ART. 1

L'Ente consente che massimo numero 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni di cui ai punti a), d) ed e) dell'art. 1.

## ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

## ART. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

1. per le tipologie di lavoro di natura tecnica di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 1 del D.M. 26.03.2001 il Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo;
2. per prestazioni di natura assistenziale a favore di anziani, minori, malati e portatori di handicap di cui alla lettera a) del Decreto Ministeriale, il Responsabile del Servizio Assistenza;
3. per prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato il Segretario Comunale - Responsabile del Servizio Personale.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

## ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e le predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## ART. 5

E' fatto divieto dell'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.



## ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

## ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

## ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali, alla sezione distaccata di San Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

Pordenone, 22 MAR. 2012

Per Il Tribunale di Pordenone  
IL PRESIDENTE  
Dott. Francesco Fedoja

per il Comune di Valvasone  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Elisabetta Milan



Handwritten signature